COMUNE DI NEPI

Verbale n. 4 del 18/05/2022

OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PEF 2022-2025.

Il sottoscritto ANDREA COSTANTINI, Revisore Unico, nominato con delibera dell'Organo consiliare N° 12 del 05/04/2022, a seguito della richiesta da parte del Responsabile del SETTORE 5 - Entrate tributarie – Economato del Comune di Nepi, per il rilascio del parere sulla proposta di deliberazione in oggetto,

PREMESSO CHE

- l'art.1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n.147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art.1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n.160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art.1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), anche le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio << chi inquina paga >> ;
- con la delibera n°443/2019 l'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA) definiva un primo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, fissando altresì gli obblighi di trasparenza verso gli utenti;
- l'art. 8 del D.P.R 27 aprile 1999, n°158, disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (PEF), mentre l'art.1 della legge 27.12.2013 n°147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art.52 del D. Lgs 15 dicembre 1997 n°446;
- l'art. 1 comma 683 della predetta legge 147/2013, prevede che "il Consiglio Comunale deve assumere le pertinenti determinazioni, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, relative alle tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed adottato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia".
 - Gli ENTI LOCALI deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

CONSIDERATO CHE

- che a partire dal 2018, nella determinazione dei costi TARI, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard e che, comunque, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- con successiva delibera n. 363/2021 ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2 per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;
- con la determinazione del 4 novembre 2021 n. 2/DRIF/2021 rubricata "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del 'Servizio integrato dei rifiuti' approvata con la Deliberazione 363/2021/r/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025", ARERA ha fornito chiarimenti sui documenti utili alla compilazione e trasmissione dei dati da parte dei gestori, approvando i seguenti documenti, necessari per l'approvazione del PEF Tari 2022-2025 :
 - Tool di calcolo del PEF contenente lo schema da trasmettere all'Autorità
 - Relazione di accompagnamento
 - Dichiarazione di veridicità
 - Dichiarazione di veridicità Comuni.
- l'articolo 7 della nuova deliberazione 363/2021/R/rif prevede specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che:
 - ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, ogni gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente";
 - il piano economico finanziario, soggetto ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui all'articolo 8 della medesima deliberazione, sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;
 - la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e venga svolta dall'Ente territorialmente competente, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'articolo 28 del MTR-2;
 - l'Ente territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025 e, con riferimento all'anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- la procedura prevista dall'art. 7 della nuova deliberazione 363/2021/R/rif è in sostanza la medesima procedura prevista dall'art. 6 della deliberazione n. 443/2019, infatti prevede che l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza del Comune;
- con il nuovo metodo tariffario (MTR-2) è stata comunque confermata l'impostazione generale che ha contraddistinto il primo Metodo Tariffario Rifiuti per il periodo 2018/2021 (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, basata sulla verifica e la

trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale;

- che l'art.1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo.

PRESO ATTO CHE

- il D.L. "Milleproroghe" n. 228 del 2021, convertito nella Legge n. 25 del 2022, all'articolo 3, comma 5-quinquies prevede che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni "possono" approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della Tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- lo stesso D.L. "Milleproroghe" ha disposto lo slittamento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024;
- i Comuni che abbiano già approvato i propri bilanci di previsione, come il Comune di Nepi, possano effettuare una semplice variazione di bilancio per recepire gli eventuali effetti della successiva deliberazione dei provvedimenti relativi alla TARI;
- nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è affidato alla società TEKNEKO srl, Via Edison, 27 – 67051 Avezzano (AQ) pec: info@pec.tekneko.com in forza del contratto Rep. num. 5528 in data dell'11.06.2019 – CIG: 7636905D5C – durata del contratto: 5 anni;
- il Comune di Nepi con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 21.06.2021 ha approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) anno 2021;
- che il Comune di Nepi, che svolge anche il ruolo di Ente Territoriale Competente (ETC), ha ricevuto da parte del gestore (pec prott. n. 1332/22 e n. 2095/2022), il PEF "grezzo", la relazione accompagnatoria, la dichiarazione di veridicità e l'elenco degli impianti di destinazione rifiuti ai sensi dell'art 7 della delibera ARERA363/2021/R/RIF;
- i dati del PEF del gestore del servizio integrato a cui sono stati aggiunti i costi del servizio di gestione delle tariffe e rapporti con l'utenza, gestito direttamente dal Comune, è stato elaborato il PEF 2022-2025 dell'ambito Comune di Nepi e che lo stesso ammonta a € 1.688.268,00.

ESAMINATA

la proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Tassa Rifiuti (TARI) – Approvazione Piano Economico Finanziario PEF2022-2025" e la documentazione allegata:

- PEF TEKNEKO (gestore) 2021 All.1;
- Relazione accompagnatoria TEKNEKO All.2;

- Dichiarazione di veridicità TEKNEKO All.3;
- Elenco impianti destinazione rifiuti TEKNEKO All.4;
- PEF TARI anno 2022-2025 All.5;
- Relazione tecnica dell'Ente All.6,

è stato riscontrato che il PEF definitivo espone un costo complessivo massimo ammesso di € 1.752.368,00 al quale, ai fini della determinazione dell'entrata massima da coprire con tariffa per l'anno 2022, va sottratto l'importo pari ad € 64.100,00, quali detrazioni ex Determina 2/DRIF/2020 punto 1.4, connesso ai contributi MIUR e al recupero evasione come indicati nel PEF.

VISTI

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;
- il D.lgs. 267/2000;
- i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica del Responsabile del Settore V e contabile del Settore III, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Revisore Unico per quanto di competenza,

ATTESTA

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore;
- il rispetto della metodologia prevista dal MTR2 per la determinazione dei costi riconosciuti;
- il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE alla proposta di delibera in oggetto, nonché al Piano Economico Finanziario, attestandone la completezza, la coerenza, la congruità e l'equilibrio dei dati contenuti nello stesso.

Il Revisione Unico Dott. Andrea Costantini